

# **Regolamento in materia di servizi sociali Ambito territoriale Albino-Valle Seriana**

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 24/02/2016  
Ultima modifica: seduta del 15/12/2021

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

---

### Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

---

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

### Articolo 2- Definizioni

---

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza<sup>1</sup>, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

### Articolo 3 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

---

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:<sup>2</sup>

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri

---

<sup>1</sup> Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

<sup>2</sup> Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

con permesso umanitario,<sup>3</sup> gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;

- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

#### **Articolo 4- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale**

---

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

5. Con comunicazione finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

## **TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

---

### **Articolo 5 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa**

---

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di

---

<sup>3</sup> Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni<sup>4</sup> sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.<sup>5</sup>

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;<sup>6</sup>
- b) dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

4. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

5. La compartecipazione dell'Ambito, tramite la società controllata Servizi Sociosanitari Val Seriana, e dei comuni, con fondi a carico delle finanze comunali, è subordinata all'utilizzo da parte dell'utenza delle risorse derivanti da misure regionali, statali e/o di altri Enti specificamente destinate ad interventi educativi ed assistenziali conformi al progetto individuale in essere, ove queste non possano concordemente essere utilizzate per incrementare efficacemente il progetto a favore degli assistiti con azioni ulteriori. Il disposto del presente comma, che dovrà essere richiamato nell'aggiornamento dei progetti individuali ogni qual volta utilizzato, salvaguarda equità ed efficacia dell'utilizzo delle finanze comunali nei confronti della complessità dell'utenza fragile.

## Articolo 6 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e delle quote di rimborso all'utenza (contributo)

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza e delle quote di rimborso all'utenza, si utilizza la metodologia della progressione geometrica, salvo diversa indicazione nelle schede dei singoli servizi, di norma secondo le seguenti formule matematiche:

$$\text{Per la compartecipazione: } C = Q_{MIN} + \frac{(Q_{MAX} - Q_{MIN}) * ((IU - II) / (IF - II))^2}{0}$$

$$\text{Per il contributo e voucher: } C = Q_{MIN} + ((Q_{MAX} - Q_{MIN}) * (1 - ((IU / IF))^2))$$

2. Ai fini della suindicata formula, si intende per:

- *Quota (C)*: valore della quota di compartecipazione dell'utenza o di contributo all'utenza o il voucher riconosciuto, secondo quanto indicato in ogni singola scheda;
- *ISEE utenza (IU)*: è il valore dell'ISEE presentato dall'utente;<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del D.P.C.M. n. 159/2013.

<sup>5</sup> V. la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

<sup>6</sup> All'art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

- *ISEE iniziale (II)*: è il valore al di sotto del quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota minima di compartecipazione alla spesa o è garantito il maggior contributo/voucher;
- *ISEE finale (IF)*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa o è garantito il minor contributo/voucher;
- *Quota massima (QMAX)*: è il valore massimo di compartecipazione o rimborso del costo del servizio o il voucher massimo riconosciuto.
- *Quota minima (QMIN)*: è il valore minimo di compartecipazione o rimborso del costo del servizio o il voucher minimo riconosciuto.

La formula di calcolo è applicata solamente per coloro che hanno un ISEE compreso tra ISEE iniziale (II) e ISEE finale (IF). Chi ha un ISEE inferiore all'ISEE iniziale partecipa con la quota minima, ottiene il massimo rimborso o il voucher di maggior entità. Chi ha un ISEE superiore all'ISEE finale partecipa con la quota massima, ottiene il minor rimborso o il voucher di minor entità.

3. Annualmente, nel rispetto della normativa, la Giunta o il Cda di Servizi Socio Sanitari Valseriana srl (nel caso di gestione sovracomunale), preso atto degli orientamenti dell'Assemblea dei Sindaci, provvede ad aggiornare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale e la quota massima e minima di compartecipazione alla spesa, il valore massimo e minimo del voucher, ed eventuali maggiorazioni o riduzioni della quota.

4. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del d.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

7. Per i servizi in corso di erogazione, la nuova attestazione ISEE dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, e la stessa produrrà effetto dal 01 febbraio dell'anno di presentazione. In mancanza verrà applicata la tariffa massima o verrà concesso il voucher minimo. In ogni caso è consentita la presentazione in ogni momento dell'ISEE più favorevole con conseguente godimento dei benefici connessi a decorrere dal mese successivo alla presentazione. Per i soli servizi erogati in corrispondenza dell'anno scolastico/anno educativo, l'attestazione ISEE dovrà essere esibita all'atto di presentazione dell'istanza di accesso al servizio ed avrà validità per tutto il periodo (a.s./a.e.) per il quale è stata chiesta l'attivazione dello stesso.

## Articolo 7 – Dichiarazione di estraneità al nucleo familiare

---

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, con provvedimento dirigenziale provvede:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

## Articolo 8 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

---

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante<sup>8</sup> decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.<sup>9 10</sup>

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

## TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

---

### Articolo 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

---

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, anche mediante strumenti informatici, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e conseguente applicazione della tariffa massima.

---

<sup>8</sup> V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

<sup>9</sup> V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

<sup>10</sup> V. l'articolo 316 ter Codice Penale.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.<sup>11</sup>

### Articolo 10 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

### Articolo 11 – Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

### Articolo 12- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

In sede di prima applicazione, per ragione di trasparenza e stante la necessità di informare preventivamente l'utenza, le quote di compartecipazione al servizio saranno determinate ai sensi del presente regolamento a decorrere dal secondo semestre 2016, fatto salva diversa indicazione nelle schede dei singoli servizi.

Ai sensi dello Statuto di Servizi Sociosanitari Val Seriana, a seguito dell'adozione da parte dell'Assemblea dei Sindaci il presente regolamento si applica ai servizi delegati dai comuni alla società per la gestione sovracomunale senza necessità di approvazione da parte di ulteriori organi.

---

<sup>11</sup> Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

---

**SCHEDE SERVIZI EROGATI  
OGGETTO  
DEL PRESENTE  
REGOLAMENTO**

---





## 2. Servizio di Assistenza Domiciliare Handicap

---

### 2.1 - Descrizione del servizio

---

1. Il servizio consiste nella effettuazione a domicilio di prestazioni assistenziali a sostegno della domiciliarità per persone con disabilità.
2. Il servizio è erogato da enti accreditati presso Servizi Sociosanitari Val Seriana, per l'Ambito Territoriale Valle Seriana.

### 2.2 - Finalità

---

1. Garantire la cura della persona laddove necessario.
2. Offrire sollievo alle famiglie.

### 2.3 - Destinatari

---

Persone con disabilità di età inferiore a 65 anni.

### 2.4 - Tipologia delle prestazioni

---

1. Qualsiasi prestazione verrà erogata a seguito di redazione di progetto individuale ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000.
2. Possono essere erogare le seguenti prestazioni: cura della persona, attività socializzanti e di relazione.
3. Se previsto dal progetto individuale, le prestazioni possono essere realizzate anche fuori dall'ambiente domestico.
4. Si prevede un numero massimo di 12 ore settimanali a carico del fondo sociale di Ambito.

### 2.5 - Compartecipazione al costo del servizio

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento, così come di seguito illustrato:

$$C=QMIN+((QMAX-QMIN)*((IU-II)/(IF-II))^2)$$

Parametri di riferimento:

UNITA' DI MISURA	COSTO UTENTE	ISEE
Costo per ora di servizio	QMIN: € 4,50	Minimo € 0,00
	QMAX : € 12,50	Massimo € 20.00,00
Isee di riferimento : isee sociosanitario		
<b>€ 4,50+(€8,00*(ISEE Utente/20.000)<sup>2</sup>)</b>		

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero ore fruite nel periodo di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.



## **CAPO III - Interventi per servizi socio sanitari e sociale a carattere diurno e semiresidenziale**

---

### **9. Interventi per l'integrazione di rette in Centro Diurno Disabili, Centro Socio Educativo ed inserimento diurno in comunità**

#### **9.1 Descrizione dell'intervento**

---

1. Per contributo per l'integrazione della retta in CDD, CSE e diurno in comunità si intende un intervento economico per la copertura parziale della retta di frequenza di strutture diurne a carattere sociosanitario (CDD) e sociale (CSE) erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.

Il Comune/Ambito eroga, di norma direttamente alla struttura frequentata a seguito di fatturazione, il contributo detratta la compartecipazione richiesta all'utente di cui al presente regolamento.

Il servizio CDD è conforme alla D.G.R. 23 luglio 2004, n. 7/18334 "Definizione delle nuove unità di offerta Centro diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento".

Il servizio CSE è conforme alla D.G.R. 13 giugno 2008, n° 7437: "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento".

#### **9.2 Finalità**

---

Il CDD - CSE e diurno in comunità si propongono:

1. Sostegno diurno ai genitori con un figlio adulto con disabilità;
2. Sostegno educativo della persona con disabilità nel processo di crescita, di strutturazione dell'identità adulta finalizzato a promuovere i requisiti necessari per una buona convivenza e integrazione familiare e comunitaria;
3. Sostegno educativo per progettare l'emancipazione della persona con disabilità dalla famiglia;
4. Sostegno abilitativo e riabilitativo per l'acquisizione, il recupero ed il mantenimento funzionale delle capacità e delle autonomie della persona con disabilità;
5. Sostegno psico-sociale al nucleo familiare per supportare i processi di cambiamento conseguenti la nascita e la permanenza in famiglia di un figlio con disabilità intellettiva.
6. Sostegno comunitario e psico-sociale agli ambienti di vita della comunità per favorire processi di presa in carico inclusivi.

#### **9.3 Destinatari**

---

I CDD e CSE accolgono persone con disabilità medie e gravi dipendenti da qualsiasi causa, di età compresa tra 18 e 65 anni con possibilità di inserimento di minori previa autorizzazione dell'Unità di Neuropsichiatria competente per territorio.

E' fatto obbligo per tutte le persone con disabilità frequentanti i servizi che si avvalgono dei benefici in argomento, la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore.

#### 9.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento, così come di seguito illustrato:

$$C=QMIN+((QMAX-QMIN)*((IU-II)/(IF-II)))$$

Parametri di riferimento:

UNITA' DI MISURA	COSTO UTENTE	ISEE
Costo mensile ( da corrispondere per 12 mesi /anno)	QMIN: € 220,00	Minimo € 0,00
	QMAX : € 500,00	Massimo € 22.000,00
Isee di riferimento : isee sociosanitario		
<b>€ 220,00+(€280,00*(ISEE Utente/22.000))</b>		

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di mesi di frequenza per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

3. Fatta salva la compartecipazione nella misura non inferiore alla quota minima per la frequenza full time, il nucleo familiare dove è presente un solo genitore ha diritto ad una riduzione fino al 50% della differenza tra quota massima e quota minima.

4. Per la frequenza part-time del CDD, la compartecipazione è riproporzionata al 65%.

5. Per la frequenza part-time del CSE, la compartecipazione è proporzionata al numero di ore, in rapporto al full time, con un incremento del 15% del valore così ottenuto.

## 13. Contributo per l'integrazione di rette in strutture residenziali (Comunità Socio Sanitaria - Residenza Sanitaria Disabili- Alloggi protetti)

---

### 13.1 Descrizione dell'intervento

---

1. Per contributo per l'integrazione della retta in CSS, RSD ed alloggi protetti si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza/ospitalità di strutture residenziali a carattere sociosanitario e sociale (relativamente agli alloggi protetti), erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore nella forma di parziale corrispettivo per il servizio.

### 13.2 Finalità

---

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo.

### 13.3 Destinatari

---

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
  - a) persone con disabilità dai 18 ai 65 anni, prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
  - b) persone con disabilità dai 18 ai 65 anni in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente.
3. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti, ma deve essere concordata in équipe con il Servizio sociale comunale e con il servizio disabilità di Servizi Sociosanitari Val Seriana, al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo e il più efficace utilizzo delle finanze pubbliche.
4. Nel caso in cui l'utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile all'accordo, il parametro "retta struttura" di cui alla formula al paragrafo 13.2.3. sarà valorizzato in misura pari alla retta media per RSD in provincia di Bergamo
5. È fatto obbligo per tutte le persone con disabilità frequentanti i servizi che si avvalgono dei benefici in argomento, la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore.
6. Qualora i servizi di riferimento lo ritenessero utile, è possibile attivare inserimenti presso una struttura residenziale oggetto della presente scheda anche per periodi con un termine prestabilito (sollievo).

### 13.4 - Definizione della quota di contribuzione da parte del Comune/Ambito per CSS

---

1. È prevista una contribuzione a compartecipazione del costo del servizio a carico delle finanze comunali e del fondo di ambito, tramite Servizi Sociosanitari Val Seriana, solamente nel momento in cui tutte le risorse patrimoniali dell'utente (con riferimento solo al patrimonio mobiliare articolato con le componenti previste dal dpcm 159 del 05.12.2013 art 5 comma 4 lettere a-h: Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) siano esaurite, con l'unica eccezione di una franchigia di € 25.000,00 che può essere conservata per le future spese.

2. Il contributo per l'integrazione non potrà eccedere i limiti determinati nel seguente modo

$$C=(QMAX-QMIN)*(1-((IU/IF))^2)$$

Parametri di riferimento: sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utenza.

UNITA' DI MISURA	RIMBORSO	ISEE
Rimborso massimo per mese di frequenza (in caso di frazione di mese il rimborso sarà riparametrato)	QMIN: € 0,00	Massimo € 40.000,00
	QMAX : € 3.700,00	Minimo € 0,00
Isee di riferimento : isee sociosanitario residenziale		
<b>€ 3.700,00*(1-(ISEE Utente/40.000)<sup>2</sup>)</b>		

3. Verificato il limite massimo di contribuzione da parte del Comune, l'effettiva contribuzione sarà calcolata nel seguente modo.

$$\text{Quota Comune/Ambito} = \text{retta struttura} - (\text{reddito mensile} * \text{+indennità di accompagnamento} + \text{pensione inabilità/invalidità}) + \text{€ 80,00}^{**}$$

$$\text{Retta famiglia utente} = \text{retta struttura} - \text{quota Comune/Ambito}$$

\* per reddito mensile si intende la somma di tutte le componenti previste dal dpcm 159 del 05.12.2013 art 4 c 2 lettere a-g (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)): a) reddito complessivo ai fini IRPEF; b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta; c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a); g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.

Vengono considerati i redditi netti mensili (i redditi da locazione sono valorizzati al 50%), come autodichiarati ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dall'amministratore di sostegno, o dall'interessato o da persona di riferimento nelle more della nomina dell'amministratore di sostegno, che ne assume le responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste

dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti. 'Amministrazione può procedere a controlli a campione.

\*\* 80,00 Euro è l'importo mensile che viene lasciato nelle disponibilità della persona per le piccole spese.

In caso di necessità maggiori da parte dell'interessato, emergenti motivatamente in équipe di predisposizione/aggiornamento del progetto individuale e attestate in specifica relazione del servizio sociale comunale, la somma di 80,00 Euro potrà essere aumentata.

4. Rimane nelle disponibilità dell'utente il rimborso previsto in sede di dichiarazione dei redditi.

5. Gli oneri sostenuti dal Comune o dall'Ambito Territoriale sono da considerarsi quale credito verso la persona assistita e pertanto, in caso di decesso di questa, costituiranno a tutti gli effetti una passività per l'eventuale eredità. Il Comune/Ambito (Servizi Sociosanitari Val Seriana) attesterà annualmente l'ammontare delle compartecipazioni corrisposte ai fini della rendicontazione al giudice tutelare da parte dell'amministratore di sostegno.

6. Qualora i costi della struttura siano su base giornaliera, il calcolo sarà riproporzionato in tutte le sue parti.

### 13.5 - Definizione della quota di contribuzione da parte del Comune/Ambito alloggi protetti

1. È prevista una contribuzione a compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento.

2. Il contributo per l'integrazione non potrà eccedere i limiti determinati nel seguente modo

$$C = (Q_{MAX} - Q_{MIN}) * (1 - ((IU/IF))^2)$$

Parametri di riferimento: sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utenza.

UNITA' DI MISURA	RIMBORSO	ISEE
Rimborso massimo per mese di frequenza (in caso di frazione di mese il rimborso sarà riparametrato)	QMIN: € 0,00	Massimo € 40.000,00
	QMAX : € 2.500,00	Minimo € 0,00
Isee di riferimento : isee ordinario o socio sanitario <sup>12</sup>		
<b>€2.500,00*(1-(ISEE Utente/40.000)<sup>2</sup>)</b>		

<sup>12</sup> Trattandosi di un'unità di offerta sociale non è previsto l'ISEE residenziale e potrebbe accadere che la persona abbia un'invalidità inferiore a 2/3. Limite oltre il quale è possibile ottenere l'ISEE sociosanitario.



3. Verificato il limite massimo di contribuzione da parte del Comune, l'effettiva contribuzione sarà calcolata nel seguente modo.

**Quota Comune/Ambito= retta struttura - (reddito mensile\* +indennità di accompagnamento + pensione inabilità/invalidità)+ € 80,00\*\***

**Retta utente= retta struttura-quota Comune/Ambito**

*\* per reddito mensile si intende la somma di tutte le componenti previste dal dpcm 159 del 05.12.2013 art 4 c 2 lettere a-g (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)): a) reddito complessivo ai fini IRPEF; b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta; c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a); g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.*

*Vengono considerati i redditi netti mensili (i redditi da locazione sono valorizzati al 50%), come autodichiarati ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dall'amministratore di sostegno, o dall'interessato o da persona di riferimento nelle more della nomina dell'amministratore di sostegno, che ne assume le responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti. 'Amministrazione può procedere a controlli a campione.*

**\*\* 80,00 Euro è l'importo mensile che viene lasciato nelle disponibilità della persona per le piccole spese.**

**In caso di necessità maggiori da parte dell'interessato, emergenti motivatamente in équipe di predisposizione/aggiornamento del progetto individuale e attestate in specifica relazione del servizio sociale comunale, la somma di 80,00 Euro potrà essere aumentata.**

4. Rimane nelle disponibilità dell'utente il rimborso previsto in sede di dichiarazione dei redditi.

5. Gli oneri sostenuti dal Comune o dall'Ambito Territoriale, tramite Servizi Sociosanitari Val Seriana, sono da considerarsi quale credito verso la persona assistita e pertanto, in caso di decesso di questa, costituiranno a tutti gli effetti una passività per l'eventuale eredità. Il Comune/Ambito (Servizi Sociosanitari Val Seriana) attesterà annualmente l'ammontare delle compartecipazioni corrisposte ai fini della rendicontazione al giudice tutelare da parte dell'amministratore di sostegno.

6. Qualora i costi della struttura siano su base giornaliera, il calcolo sarà riproporzionato in tutte le sue parti.

## 13.6 - Definizione della quota di contribuzione da parte del Comune/Ambito per RSD

---

1. È prevista una contribuzione a compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento.
2. Il contributo per l'integrazione non potrà eccedere i limiti determinati nel seguente modo

$$C=(QMAX-QMIN)*(1-((IU/IF))^2)$$

Parametri di riferimento: sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utenza

UNITA' DI MISURA	RIMBORSO	ISEE
Rimborso massimo per mese di frequenza (in caso di frazione di mese il rimborso sarà riparametrato)	QMIN: € 0,00	Massimo € 40.000,00
	QMAX : € 1.800,00	Minimo € 0,00
Isee di riferimento : isee sociosanitario residenziale		
<b>€1.800,00*(1-(ISEE Utente/40.000)<sup>2</sup>)</b>		

**Quota Comune/Ambito= retta struttura – (reddito mensile\* +indennità di accompagnamento + pensione inabilità/invalidità)+ € 80,00\*\***

**Retta utente= retta struttura-quota Comune/Ambito**

\* per reddito mensile si intende la somma di tutte le componenti previste dal dpcm 159 del 05.12.2013 art 4 c 2 lettere a-g (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)): a) reddito complessivo ai fini IRPEF; b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta; c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a); g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.

Vengono considerati i redditi netti mensili (i redditi da locazione sono valorizzati al 50%), come autodichiarati ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dall'amministratore di sostegno, o dall'interessato o da persona di riferimento nelle more della nomina dell'amministratore di sostegno, che ne assume le responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti. 'Amministrazione può procedere a controlli a campione.

\*\* 80,00 Euro è l'importo mensile che viene lasciato nelle disponibilità della persona per le piccole spese.

In caso di necessità maggiori da parte dell'interessato, emergenti motivatamente in équipe di predisposizione/aggiornamento del progetto individuale e attestate in specifica relazione del servizio sociale comunale, la somma di 80,00 Euro potrà essere aumentata.

4. Rimane nelle disponibilità dell'utente il rimborso previsto in sede di dichiarazione dei redditi.

5. Gli oneri sostenuti dal Comune o dall'Ambito Territoriale sono da considerarsi quale credito verso la persona assistita e pertanto, in caso di decesso di questa, costituiranno a tutti gli effetti una passività per l'eventuale eredità. Il Comune/Ambito (Servizi Sociosanitari Val Seriana) attesterà annualmente l'ammontare delle partecipazioni corrisposte ai fini della rendicontazione al giudice tutelare da parte dell'amministratore di sostegno.

6. Qualora i costi della struttura siano su base giornaliera, il calcolo sarà riproporzionato in tutte le sue parti.